## **POLICY WHISTLEBLOWING**

Documento aggiornato il 14/12/2023

Le segnalazioni possono essere presentate da tutti gli esponenti interni della società (componenti di Organi sociali, dipendenti in posizione apicale e sottoposti, compresi collaboratori e personale assimilato o distaccato da altri Enti) nonché da coloro che a qualsiasi titolo operano e collaborano con CNP (ad es., professionisti incaricati, lavoratori e collaboratori di imprese appaltatrici etc.) che in ragione del proprio rapporto di lavoro, collaborazione professionale o fornitura con la Società (ovvero nella fase di selezione o anche se il rapporto si è concluso, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso), vengano a conoscenza di:

- a) comportamenti che possano configurare la commissione, o ragionevole possibilità di commissione, di uno o più degli altri reati previsti dal d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti. Per maggiori informazioni consulta l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti al seguente link <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231</a> (artt. 24 e ss.)
- b) violazioni delle prescrizioni previste dal Codice etico e di comportamento
- c) violazioni delle prescrizioni previste dal modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Per maggiori informazioni sul modello 231 di CNP consulta il link https://www.cnpenergia.it/chi-siamo/

- d) violazioni delle prescrizioni previste dai regolamenti o procedure di CNP
- e) eventuali atti di ritorsione subiti come conseguenza di segnalazioni effettuate in precedenza
- f) eventuali ostacoli frapposti alla effettuazione di una segnalazione da parte di esponenti interni a CNP

Le segnalazioni devono essere effettuate preferibilmente mediante il canale informatico a partire dal seguente link: https://www.cnpenergia.it/segnalazioni/.

Le caratteristiche della piattaforma informatica utilizzata sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario online previa registrazione del segnalante sulla piattaforma e può essere inviata in forma anonima o non anonima;
- la segnalazione perviene in via esclusiva all'Organismo di Vigilanza di CNP che la istruisce;
- tutte le notifiche, riscontri ed interlocuzioni con il segnalante avvengono all'interno della piattaforma mediante il sistema di messaggistica;
- la piattaforma adotta misure di sicurezza tecniche aggiornate rispetto allo stato dell'arte e ritenute adeguate rispetto ai rischi per gli interessati; in particolare, sono adottati protocolli di cifratura sia in relazione alle comunicazioni (dati in transito sulla piattaforma) che ai dati a riposo (database, repository dati e documenti), valutate come adeguate mediante specifica valutazione d'impatto condotta da CNP ai sensi degli artt. 35 GDPR e 13, co. 5 del D.Lgs. 24/2023.

In alternativa, è possibile richiedere un incontro diretto con l'OdV di CNP, scrivendo all'indirizzo odv@cnpenergia.it; in questo caso, l'OdV raccoglie di persona la segnalazione, provvedendo contestualmente a redigere un verbale con richiesta allo stesso segnalante del consenso necessario ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 e previo rilascio dell'informativa (disponibile al link <a href="https://www.cnpenergia.it/segnalazioni/">https://www.cnpenergia.it/segnalazioni/</a>); il verbale dovrà essere sottoscritto dal segnalante.

In ogni caso:

- al segnalante nonché a tutti i soggetti che potrebbero avere ripercussioni (es., ritorsioni) dall'effettuazione di una segnalazione, è garantito il più rigoroso regime di riservatezza sulla propria identità, salvo il consenso del segnalante stesso alla rivelazione
- resta ferma la possibilità di segnalazione diretta ad ANAC (al link: <a href="https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/">https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/</a>)
  esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 6 del più volte citato decreto ovvero: nel caso di mancato riscontro ad una segnalazione interna nel termine di tre mesi dalla presentazione; se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla stessa non sarà dato seguito o che sarà oggetto di ritorsione o che la violazione asserita possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto d'ufficio o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo
- le tutele predette, compresa la segretezza e riservatezza sull'identità del segnalante, non trovano, però, applicazione nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione (che saranno perseguite ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile) e nelle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.)
- Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura